

# ***Le ultime novità antiriciclaggio per gli studi professionali***

**Genova, 30 maggio 2016**

***Dott. Marco Abbondanza***



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

*Studio Associato*  
**ABBONDANZA - GRASSO**

# II GAFI (FATF)

Costituito nel **1989** in occasione del G7 di Parigi, il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (**GAFI**) o Financial Action Task Force (**FATF**) è un organismo intergovernativo che ha per scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo.



# Il rapporto GAFI sulla valutazione del sistema italiano di prevenzione antiriciclaggio



In generale, rispetto al precedente esercizio di valutazione (2005), il livello di Technical Compliance (Adeguatezza Tecnica) dell'Italia è stato valutato nettamente migliorato in molteplici aree – soprattutto per ciò che concerne le misure preventive e di vigilanza degli intermediari finanziari.

L'Italia dispone di un robusto quadro giuridico e istituzionale per la lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo. Le misure previste sono particolarmente solide in materia di: valutazione dei rischi, applicazione delle leggi, confisca, sanzioni finanziarie mirate, misure preventive e di vigilanza sugli intermediari finanziari, e trasparenza delle persone giuridiche e degli istituti giuridici.

Ma lo sono meno per ciò che concerne: sanzioni per il reato di riciclaggio e la violazione degli obblighi antiriciclaggio; **misure preventive relative alle professioni.**



# Il rapporto GAFI sulla valutazione del sistema italiano di prevenzione antiriciclaggio – le professioni



La comprensione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo tra i professionisti è eterogenea e, complessivamente, **molto meno matura** rispetto, al settore finanziario. La situazione risente della mancata adozione di normativa secondaria a supporto del D.Lgs. 231/2007 . Tale normativa fornirebbe alle professioni una visione molto più chiara delle procedure necessarie in materia di mitigazione del rischio.

Pertanto si è raccomandato di:

- adottare normativa secondaria (o, perlomeno, linee guida) che contempli tutti i settori delle professioni , in modo da rafforzare la sensibilizzazione in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- fornire orientamenti esaustivi predisposti da UIF e Autorità di vigilanza;
- intensificare l'attività di formazione



# La IV Direttiva UE in materia antiriciclaggio

(da recepire entro il 26 giugno 2017)



Con riferimento alle misure di **adeguata verifica**, viene evidenziato come le stesse dovranno applicarsi, oltre che nelle ipotesi già previste dalla normativa vigente, **anche**:

- alle **operazioni occasionali che rappresentino un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro**;
- ai soggetti che **negozano beni, quando eseguono operazioni occasionali in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro**.

Inoltre, non è più prevista l'**individuazione *ex ante*** di ipotesi di adeguata verifica **semplificata**, né è considerata l'**esenzione** dall'obbligo *tout court* in caso di adeguata verifica semplificata (si passerà a determinare semmai un rischio più basso).



# La IV Direttiva UE in materia antiriciclaggio

(da recepire entro il 26 giugno 2017)



Misure rafforzate : parificazione delle **PEP “domestiche”** a quelle estere.

Viene prevista l’inclusione dei **reati fiscali** fra i reati presupposto del riciclaggio.

La direttiva **non** impone obblighi di registrazione, ma solo di **conservazione dei dati** .

L’utilizzo del **risk based approach** è ritenuto indispensabile dal legislatore comunitario. Viene confermato il principio di **proporzionalità** (art. 3 D.Lgs. 231/2007), in particolare per i professionisti. Ma è ineludibile la necessità di istituire **procedure** per la valutazione del rischio, anche per dimostrare alle Autorità di vigilanza che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio.



# La IV Direttiva UE in materia antiriciclaggio

(da recepire entro il 26 giugno 2017)



Una rilevante novità della direttiva riguarda la previsione di un **registro centrale** (pubblico) in ciascuno Stato membro con le informazioni sui **titolari effettivi** (*beneficial owners*) al quale possano accedere le Autorità e i soggetti obbligati dalla normativa. Viene comunque precisato che i soggetti obbligati, per rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela **non** dovranno basarsi esclusivamente su tale registro, ma dovranno comunque utilizzare un approccio basato sul rischio.

Nel Considerando della direttiva viene poi ribadita l'opportunità di prevedere sanzioni e misure amministrative **“effettive, proporzionate e dissuasive”** in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva.



# La depenalizzazione di alcuni reati antiriciclaggio ( reati previsti in origine dal D.Lgs. 231/2007 )

D.Lgs. 15.1.2016 n. 8

In vigore **dal 6 febbraio 2016**



## OBIETTIVI :

- Deflazionare il sistema penale
- Rendere più effettiva la sanzione

## Clausola generale :

vengono trasformate in illeciti amministrativi tutte le violazioni per le quali è prevista LA SOLA PENA DELLA MULTA O DELL'AMMENDA



# La depenalizzazione di alcuni reati antiriciclaggio :

## (Le fattispecie depenalizzate)

**Violazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione**

Art. 55 comma 1  
Multa da 2.600 a 13.000 euro

Art. 55 comma 6  
Qualora gli obblighi siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione è raddoppiata.

**Violazione agli obblighi di registrazione (omessa, tardiva o incompleta) di cui all'art. 36**

Art. 55 comma 4  
Multa da 2.600 a 13.000 euro

**Violazione degli obblighi di comunicazione ex art. 36 comma 4 (omessa, tardiva o incompleta) per gli agenti di cambio, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria**

Art. 55 comma 7  
Multa da 2.600 a 13.000 euro



# La depenalizzazione di alcuni reati antiriciclaggio

## (Le nuove sanzioni amministrative)

<b>Violazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione</b>	<b>Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro</b>	<b>Qualora gli obblighi siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti :</b>  <b>Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro</b>
<b>Violazione agli obblighi di registrazione (omessa, tardiva o incompleta) di cui all'art. 36</b>	<b>Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro</b>	
<b>Violazione degli obblighi di comunicazione ex art. 36 comma 4 (omessa, tardiva o incompleta) per gli agenti di cambio, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria</b>	<b>Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro</b>	



# La depenalizzazione di alcuni reati antiriciclaggio (Le perplessità)



AUMENTO SPROPORZIONATO DEGLI IMPORTI  
*(problema del cumulo)*



PALESE CONTRASTO CON LA IV DIRETTIVA UE  
*(le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive)*



COMPORTAMENTI FRAUDOLENTI PER OSTACOLARE  
L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CHE HA COMPIUTO  
L'OPERAZIONE, NON COSTITUISCONO PIU' REATO MA  
UNICAMENTE ILLECITO AMMINISTRATIVO



# La depenalizzazione di alcuni reati antiriciclaggio : ( il favor rei )

**Procedimento penale  
pendente  
già definito con  
sentenza/decreto di  
condanna**

Il giudice dell'esecuzione  
revoca la sentenza/decreto,  
venendo meno gli effetti  
penali

**D. Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8**

**Entrato in vigore il 6 febbraio 2016**

**Procedimento penale  
pendente  
non ancora definito**

Il fascicolo dovrà essere  
trasmesso all'autorità  
amministrativa competente  
entro 90 gg.

**Non pende alcun  
procedimento penale**

Il fatto verificatosi anche in  
precedenza al 6.2.2016, verrà  
sanzionato dall'autorità  
amministrativa



# L'utilizzo del contante

## (Il nuovo limite)

≤ 12.500	< 5.000	< 12.500	< 5.000	< 2.500	< 1.000	< 3.000
Dal 14.3.04 al 29.4.08	Dal 30.4.08 al 24.6.08	Dal 25.6.08 al 30.5.10	Dal 31.5.10 al 12.8.11	Dal 13.8.11 al 5.12.11	Dal 6.12.11 al 31.12.15	<b>Dal 1.1.2016</b>



# L'utilizzo del contante

( precisazioni )

-Libretti al portatore : la soglia **rimane a 999,99 euro**



-**Trasferimento libretti al portatore** : la nuova soglia di 2.999,99 euro riguarda anche il trasferimento di libretti al portatore (ciascuno però entro 999,99)

- Per violazioni precedenti entro il 31.12.2015 : in assenza di una specifica norma, **non si applica il favor rei**

# L'obbligo del POS ( Point of Sale )

La legge di Stabilità 2016 ha esteso l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti mediante carte di credito, oltre che di debito, anche per piccoli importi inferiori a 5 euro, **tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.**

In attesa di DM attuativi per stabilire :

- **le commissioni interbancarie** per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto.

-le fattispecie costituenti illecito e le relative **sanzioni** amministrative pecuniarie.



# Contrasto del finanziamento al terrorismo

Con Comunicazione del **18.4.2016** l'UIF ha posto l'accento sull'importanza, in un contesto di sensibile crescita della minaccia terroristica, che i destinatari degli obblighi di cui al d.lgs. n. 231 del 2007 siano in grado di rilevare elementi di sospetto riconducibili al suo finanziamento.

**Non esistono indicatori di anomalia per i professionisti**, ma solo per le banche (Indicatori 20 e 21 del 24.8.2010).



**Elementi di valutazione suggeriti dall'UIF :**

- profilo soggettivo del cliente
- area geografica dell'operazione
- commercio di beni riconducibili alle aree occupate
- operazioni con società petrolifere di ridotto standing
- utilizzo distorto di enti associativi a carattere non lucrativo
- trasferimento fondi tramite money transfer e ricorso a valute virtuali
- raccolta fondi on line attraverso piattaforme di crowdfunding



# La formazione del personale

## Gli obblighi FPC per commercialisti

Art. 54 D.Lgs. 231/2007 : Formazione del personale  
I professionisti e gli Ordini adottano misure **di adeguata formazione del personale e dei collaboratori** al fine della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.



Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto nell'Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali.

Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, **la normativa antiriciclaggio** e le tecniche di mediazione.



## L'ADOZIONE DI IDONEI E APPROPRIATI SISTEMI E PROCEDURE (Art. 3 D. Lgs. 231/2007 – Principi generali)

Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, **i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure** in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.




*Anche la IV Direttiva UE sottolinea la necessità in capo ai professionisti di adottare vere e proprie procedure ai fini del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.*



# Il manuale delle procedure per gli studi professionali

( scopo e ambito di applicazione )

Con l'intento di fornire un ausilio ai Colleghi è stato redatto il Manuale delle procedure per gli studi professionali che, oltre a fornire i richiami alla normativa ed alcuni suggerimenti operativi, può costituire un utile esempio per strutturare **le procedure** del proprio studio, tenendo conto anche dell'eventuale esistenza di una propria società di servizi.



Le procedure riportate costituiscono **solo una indicazione** per agevolare i Colleghi nella definizione di una procedura nell'ambito del proprio studio, tenendo conto della propria dimensione e della propria struttura organizzativa.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

*Studio Associato*  
ABBONDANZA - GRASSO

# Il manuale delle procedure per gli studi professionali ( Struttura )

## PROCEDURE per :

1. La gestione dell'incarico professionale
2. La formazione
3. La valutazione del rischio
4. La conservazione e la registrazione dei dati
5. La segnalazione di operazioni sospette
6. Il monitoraggio delle infrazioni all'uso del contante
7. Il controllo costante
8. Il controllo interno



***GRAZIE PER L' ATTENZIONE***



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

*Studio Associato*  
**ABBONDANZA - GRASSO**